



Oggetto: Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28; DGR n. 945 del 14/07/2020). **Comunicazione delle nuove procedure per la presentazione di istanza per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio regionale a gestione programmata della caccia.**

Spett.li
Associazioni professionali Agricole
Sedi regionali del Veneto
(Elenco allegato)
LORO INDIRIZZI PEC

e, p.c. AVEPA
PEC: protocollo@cert.avepa.it

U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria – Ambito Litoraneo
U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria –Ambito Prealpino e Alpino
(POSTA INTERNA)

In attuazione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, con l'allegata DGR n. 945 del 14.07.2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed AVEPA ai fini del pagamento da parte di AVEPA stessa dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura.

In attuazione della suddetta Convenzione, sottoscritta in data 31 luglio 2020, a partire dal prossimo 14 settembre 2020 le richieste di indennizzo per danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio regionale a gestione programmata della caccia* dovranno essere inviate, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), esclusivamente con le modalità e la modulistica consultabili e scaricabili alla pagina: <https://www.avepa.it/danni-da-fauna-selvatica> ad AVEPA, che provvederà alle relative verifiche, all'istruttoria amministrativa e alla liquidazione sulla base degli indirizzi regionali vigenti in materia.

Si invitano pertanto le Associazioni professionali in indirizzo a dare massima diffusione presso i propri associati della presente comunicazione, precisando che:

- per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori delle aree protette regionali così come individuate con DGR n. 2175 del 25.11.2013 **, esclusi dalle competenze passate ad

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



AVEPA con la Convenzione di cui all'oggetto, continua a funzionare il fondo regionale di cui alla L.R. 6/2013, per il quale trovano applicazione le modalità di funzionamento definite nella stessa DGR 2175 /2013;

- per i danni da Grandi carnivori (Lupo, Orso), esclusi dalle competenze passate ad AVEPA con la Convenzione di cui all'oggetto, rimangono invariate le procedure di cui alla DGR 321 del 17/03/2020;
- le istanze a titolo di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio a gestione programmata della caccia dovranno essere presentate a seguito dell'attivazione di uno specifico bando, che sarà approvato con provvedimento di Giunta regionale secondo quanto previsto all'articolo 2, lettera b) (per gli interventi di prevenzione del secondo semestre 2020) e lettera d) (per le annualità successive) della Convenzione in oggetto.

Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione nella gestione di questo importante passaggio di funzioni, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i più distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent

NOTE:

* Si intende per territorio regionale a gestione programmata della caccia tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, con esclusione dei territori delle aree protette di cui alla L. 394/1991, delle foreste demaniali, dei fondi chiusi e dei fondi sottratti (di cui rispettivamente all'art. 15 c. 8 e art. 15 cc. 3-6 della L. 157/1992).

** Individuazione dei territori preclusi all'esercizio venatorio per i quali opera il fondo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013:

- a) territorio del Parco regionale dei Colli Euganei,
- b) territorio del Parco naturale regionale del Fiume Sile;
- c) territorio del Parco regionale Veneto del Delta del Po;
- d) territorio del Parco naturale regionale della Lessinia;
- e) territorio del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
- f) territori delle Foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura.

ALLEGATI:

- DGR 945 del 14.07.2020
- DGR 2175 del 25.11.2013

*U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
il Direttore "ad interim": Dott. Adriano Arzenton
P.O. Pianificazione e gestione faunistico venatoria
Responsabile: Dott. Guido Lavazza
Referente pratica: Dr.ssa Sonia Calderola - tel. 0412795436
e-mail: sonia.calderola@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Proposta n. 1305 / 2020

PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/07/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 945 / DGR del 14/07/2020

OGGETTO:

Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIUSEPPE PAN di concerto con GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28 a seguito della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca delle Province e della Città Metropolitana di Venezia. Vengono inoltre individuate ed autorizzate le risorse umane e finanziarie da assegnare ad AVEPA per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, quantificate rispettivamente in 5 unità-uomo e in € 50.000,00 una tantum a valere sulle risorse del Bilancio regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V dell'Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).

Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subito danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subito/dell'intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un'impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime *de minimis*, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura.

Nell'ambito del complesso iter legislativo regionale con il quale, a partire da e in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c.d. "legge Delrio"), si è pervenuti al riordino normativo e organizzativo delle funzioni cosiddette non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 è intervenuta, tra l'altro, modificando il sopra richiamato articolo 28 della L.R. 50/1993, che originariamente delegava l'erogazione dei contributi di cui trattasi alle Province. L'articolo, così modificato, prevede che:

- per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) (comma 3);



- il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche e alla liquidazione (comma 4).

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 la Giunta regionale ha quindi approvato il modello organizzativo e la riorganizzazione del personale per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da riallocare in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica, con decorrenza a far data dal 1° ottobre 2019.

Per il combinato disposto quindi, anche le sopra richiamate modifiche introdotte dalla L.R. 30/2018 all'articolo 28 della L.R. 50/1993 sono entrate in vigore alla data del 1° ottobre 2019.

Con DGR n. 1704 del 19.11.2019 la Giunta regionale ha quindi approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed AVEPA ai fini della liquidazione dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993 per l'anno 2019, provvedendo, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione in data 28.11.2019, a trasferire ad AVEPA le pertinenti risorse a valere sull'annualità 2019 del Bilancio regionale.

Con lo stesso atto di Giunta, la definitiva presa in carico da parte di AVEPA delle funzioni complessive previste dall'articolo 28 è stata rinviata ad un provvedimento successivo, da adottarsi a seguito degli approfondimenti necessari all'individuazione dei fabbisogni finanziari e di personale correlati allo svolgimento a regime della funzione da parte di AVEPA, e nelle more del quale gli uffici territoriali della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria hanno dato continuità, con risorse interne e con la collaborazione delle Polizie provinciali, alle attività di ricezione delle istanze per prevenzione e indennizzo dei danni e ai relativi accertamenti dopo il 01.10.2019.

A seguito di analisi economica e dei carichi di lavoro connessi alle attività da delegare, si è quindi determinato in 5 unità uomo il fabbisogno di personale del comparto (n. 3 categoria D profilo agroforestale, n. 2 categoria D o C profilo amministrativo/economico), e in € 50.000,00, una tantum, le risorse economiche funzionali all'adeguamento da parte di AVEPA delle dotazioni strumentali (adeguamento informatico, hardware e software ed acquisto di automezzi per le visite in loco).

Con nota prot. n. 272204 del 09.07.2020, agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Direzione Organizzazione Personale ha espresso parere favorevole all'assegnazione ad AVEPA del personale di comparto come sopra individuato, assegnazione a cui provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione medesima mediante distacco o altro istituto analogo. A copertura delle spese in conto capitale che saranno sostenute da AVEPA per l'adeguamento strumentale, quantificate in € 50.000,00, è stato individuato il capitolo n. 100001 ad oggetto "Contributi per spese di investimento a favore dell'organismo per i pagamenti in agricoltura", assegnato alla Direzione Agroalimentare, che ne ha attestato la sufficiente disponibilità a valere sull'annualità 2020 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022, autorizzandone l'operatività per i fini del presente provvedimento da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con i suddetti presupposti, si è quindi pervenuti alla definizione dello schema di "Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993" (di seguito, "Convenzione"), nei termini di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante della presente deliberazione, mediante la quale si realizza il definitivo passaggio di consegne ad AVEPA della funzione in oggetto.

Le attività previste in capo ad AVEPA e alla Regione sono descritte nell'articolo 2 della Convenzione, e possono essere sintetizzate come segue:

- attività in avvio della convenzione, finalizzate alla formazione del personale, all'implementazione strumentale, all'adeguamento/definizione della modulistica, dei supporti informatici, e delle procedure, all'informazione ai portatori di interesse;
- attività finalizzate al pagamento da parte di AVEPA dei contributi a valere sull'annualità 2020 del fondo art. 28 L.R. 50/1993, a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni 2019/2020, a fronte delle istanze pervenute nel periodo di riferimento agli uffici territoriali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- a partire dall'annualità 2021, attività "a regime" per l'erogazione di contributi a valere sulle risorse annualmente stanziati dal Bilancio regionale sul fondo di cui all'art. 28, articolate in:
 - un bando annuale per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;



- un bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni causati annualmente dalla fauna ittiofaga alle produzioni di acquacoltura;
- accertamento, quantificazione ed erogazione di contributi a titolo di indennizzo per i danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole.

Dal punto di vista finanziario, le obbligazioni in capo alla Regione derivanti dall'attuazione della Convenzione sono quantificabili in € 50.000,00, che vengono qui autorizzati quale contributo *una tantum* per la copertura delle spese in conto capitale sostenute da AVEPA ai fini dell'implementazione strumentale per lo svolgimento delle attività previste, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione stessa, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100001 ad oggetto "Contributi per spese di investimento a favore dell'organismo per i pagamenti in agricoltura" dell'annualità 2020 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione, con successivi atti della Giunta regionale verranno annualmente determinati ed assegnati ad AVEPA, a partire dal corrente esercizio, gli stanziamenti a valere sul capitolo 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del Bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 50/1993, quali fondi vincolati ai fini dell'erogazione agli aventi titolo dei contributi per prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede:

1. ad approvare lo schema di "Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993", nei termini di cui all'**Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento;
2. ad indicare in 5 unità uomo il fabbisogno di personale del comparto (n. 3 categoria D profilo agroforestale, n. 2 categoria D o C profilo amministrativo/economico) funzionale all'attuazione delle attività delegate, che verrà assegnato ad AVEPA con decreto della Direzione Organizzazione e Personale, mediante distacco o altro istituto analogo;
3. ad autorizzare l'importo complessivo di € 50.000,00 a valere sulle risorse recate dal capitolo n. 100001 ad oggetto "Contributi per spese di investimento a favore dell'organismo per i pagamenti in agricoltura" dell'annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, a favore di AVEPA quale contributo per la copertura delle spese in conto capitale sostenute da AVEPA stessa ai fini dell'implementazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione di cui al precedente punto;
4. a dare atto che il Direttore della Direzione Agroalimentare, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità e ha autorizzato la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria ad operare su detto capitolo in attuazione del presente provvedimento;
5. ad affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
 - a. la sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, della Convenzione di cui al presente provvedimento;
 - b. l'assunzione dell'impegno contabile e l'effettuazione della relativa liquidazione a favore di AVEPA dell'importo di € 50.000,00 a valere sul capitolo 100001 ad oggetto "Contributi per spese di investimento a favore dell'organismo per i pagamenti in agricoltura" dell'annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
 - c. lo svolgimento di tutte le attività e l'approvazione di tutti gli atti previsti, per quanto di competenza della Regione del Veneto, in attuazione della Convenzione di cui al punto 1 secondo le previsioni in essa contenute, inclusa l'approvazione di eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività ivi descritte che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle attività stesse, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 della Convenzione stessa.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 26 della Legge 157/1992 "Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio";

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, concernente la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica e in materia di agricoltura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell'allegato A – Regolamento di attuazione;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;

VISTE le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.07 e n. 1003 del 06.05.2008;

VISTA la DGR n. 1704 del 19.11.2019;

VISTA la nota prot. n. 272204 del 09.07.2020, agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale la Direzione Organizzazione Personale ha espresso parere favorevole all'assegnazione ad AVEPA del personale di comparto individuato dal presente provvedimento;

PRESO ATTO della disponibilità recata dal capitolo n. 100001 ad oggetto "Contributi per spese di investimento a favore dell'Organismo per i pagamenti in agricoltura" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l'art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;



2. di approvare lo schema di “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993”, nei termini di cui all’**Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di indicare in 5 unità uomo il fabbisogno di personale del comparto (n. 3 categoria D profilo agroforestale, n. 2 categoria D o C profilo amministrativo/economico) funzionale all’attuazione delle attività oggetto della Convenzione di cui al punto 2, che verrà assegnato ad AVEPA con decreto della Direzione Organizzazione e Personale, mediante distacco o altro istituto analogo;
4. di autorizzare l’importo complessivo di € 50.000,00 a favore di AVEPA, quale contributo per la copertura delle spese in conto capitale sostenute da AVEPA stessa ai fini dell’implementazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione di cui al punto 2, a valere sul capitolo n. 100001 ad oggetto “Contributi per spese di investimento a favore dell’organismo per i pagamenti in agricoltura” dell’annualità 2020 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022;
5. di dare atto che il Direttore della che la Direzione Agroalimentare, a cui è assegnato il capitolo di cui al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità e ha autorizzato la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria ad operare su detto capitolo per le finalità del presente provvedimento;
6. ad affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria:
 - a. la sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, della Convenzione di cui al punto 2 del presente provvedimento;
 - b. l’assunzione dell’impegno contabile e l’effettuazione della relativa liquidazione a favore di AVEPA dell’importo di € 50.000,00 a valere sul capitolo n. 100001 ad oggetto “Contributi per spese di investimento a favore dell’organismo per i pagamenti in agricoltura” dell’annualità 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
 - c. lo svolgimento di tutte le attività e l’approvazione di tutti gli atti previsti, per quanto di competenza della Regione del Veneto, in attuazione della Convenzione di cui al punto 2 secondo le previsioni in essa contenute, inclusa l’approvazione di eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività ivi descritte che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle attività stesse, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 2 della Convenzione stessa;
7. di determinare in € 50.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100001 ad oggetto “Contributi per spese di investimento a favore dell’organismo per i pagamenti in agricoltura” del bilancio regionale di previsione 2020-2022 per l’esercizio 2020;
8. di dare atto che in attuazione della Convenzione di cui al punto 2, con successivi atti della Giunta regionale verranno annualmente determinati ed assegnati ad AVEPA, a partire dal corrente esercizio, gli stanziamenti a valere sul capitolo 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” del Bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 50/1993, quali fondi vincolati ai fini dell’erogazione agli aventi titolo dei contributi per prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e la Direzione Organizzazione e Personale, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -



2e95c1fb





Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993.

PREMESSO CHE

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
- l’art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001 prevede che possa essere affidata all’Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti;
- la stipula della convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l’affidamento delle predette attività;
- l’articolo 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”, prevede, tra l’altro, che:
 - per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) (comma 3);
 - il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche e alla liquidazione (comma 4);
- in attuazione di quanto stabilito con DGR n. 1704/2019, in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione del Veneto e l’AVEPA ai fini del pagamento ai beneficiari finali dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993 per l’anno 2019, avuto riguardo alle istanze relative al periodo 01/07/2018 – 30/06/2019, secondo lo schema approvato con DGR medesima,

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, -
_____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente



3f6704ab



E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (di seguito denominata "AVEPA"), con sede legale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, codice fiscale 90098670277, rappresentata da _____ domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Commissario straordinario della medesima AVEPA, nominato con DGR n. 612 del 19/05/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è l'erogazione da parte di AVEPA dei contributi di cui all'articolo 28, comma 2 lettere b) e c) della L.R. 50/1993, quali aiuti di Stato in regime *de minimis* a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, e di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'acquacoltura, in attuazione di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo medesimo.

Art 2 – Attività

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 c. 2, sono definite le seguenti attività:

a) Attività una tantum ad avvio della convenzione:

- Formazione del personale incaricato da AVEPA e affiancamento transitorio da parte di personale regionale per la verifica dei danni;
- Definizione della modulistica e delle modalità di presentazione delle istanze ai CAA;
- Definizione e implementazione dei database;
- Informazione ai rappresentanti di categoria e ai portatori di interesse sulle nuove procedure;
- Adeguamento della dotazione strumentale.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Attraverso gli Uffici territoriali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, fornisce all'AVEPA il supporto tecnico per la formazione del personale incaricato dell'accertamento dei danni e, su richiesta dell'AVEPA, si rende disponibile all'affiancamento su campo nei primi sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione da parte del personale regionale precedentemente deputato a tale attività;
- 2) Collabora con l'AVEPA nella definizione della modulistica e delle modalità di presentazione delle istanze, anche in forma telematica;
- 3) Collabora con il personale tecnico dell'AVEPA nella definizione, anche sulla base delle esperienze pregresse, del database georeferenziato per la raccolta dei dati relativi ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all'acquacoltura;
- 4) Definisce congiuntamente all'AVEPA le modalità di pubblicizzazione e comunicazione ai potenziali interessati delle nuove procedure per la segnalazione dei danni e la presentazione delle istanze;
- 5) Ad avvenuta sottoscrizione della convenzione provvede all'adozione dell'impegno di spesa ai fini dei trasferimenti secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 6) Provvede all'individuazione e alla formazione specialistica del personale tecnico incaricato dell'accertamento dei danni;



3f6704ab



- 7) Definisce la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze ai CAA, anche in modalità telematica;
- 8) Definisce ed implementa il database georeferenziato per la raccolta dei dati relativi ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all'acquacoltura;
- 9) Provvede, anche tramite i CAA, alla comunicazione ai potenziali interessati delle nuove procedure per la segnalazione dei danni e per la presentazione delle istanze;
- 10) Provvede all'acquisizione dei beni strumentali necessari all'espletamento delle nuove funzioni, e alla presentazione della relativa rendicontazione alla Regione ai fini dell'erogazione dei trasferimenti previsti all'articolo 4.

b) Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo e prevenzione a valere sull'annualità 2020 del fondo regionale art. 28 L.R. 50/1993, sulla base di:

- istanze per contributi a titolo di prevenzione e danni all'agricoltura presentate dal 01/07/2019 alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
- istanze per danni all'acquacoltura riferiti all'anno 2019 presentate agli Uffici regionali;
- bando AVEPA per interventi di prevenzione dei danni all'agricoltura del 2° semestre 2020.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Approva entro il mese successivo all'entrata in vigore della presente convenzione i criteri e lo stanziamento delle risorse, a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993 per l'anno 2020, per il bando per interventi di prevenzione dei danni all'agricoltura del 2° semestre 2020, provvedendo altresì al pertinente impegno di spesa e liquidazione a favore dell'AVEPA;
- 2) Approva il provvedimento di riparto delle risorse residue a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993 per l'anno 2020, per il pagamento dei contributi dovuti per le istanze per prevenzione e danni all'agricoltura dal 01/07/2019 alla data di entrata in vigore della presente convenzione e dei contributi dovuti per danni all'acquacoltura riferiti all'anno 2019, provvedendo altresì al pertinente impegno di spesa e liquidazione a favore dell'AVEPA;
- 3) Approva con atto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria le risultanze istruttorie delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura e all'acquacoltura pervenute ai competenti Uffici territoriali dal 01/10/2019 alla data di entrata in vigore della convenzione, nonché le risultanze istruttorie delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura relative al periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 pervenute e già istruite dagli Uffici Caccia e Pesca delle Province e Città Metropolitana di Venezia antecedentemente all'entrata in vigore della DGR 1079/2019; con il medesimo atto approva altresì la quantificazione dei relativi contributi riconoscibili sulla base del provvedimento di riparto di cui al punto 2), fatte salve le verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti di stato *de minimis* e antimafia;
- 4) Trasmette all'AVEPA, unitamente al provvedimento di cui al precedente punto 3), i dati necessari alla liquidazione dei contributi riconoscibili su formato database fornito dall'AVEPA stessa.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 5) Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze in adesione al bando di cui al punto 1), all'istruttoria delle medesime e all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento regionale;
- 6) Provvede, prelieve verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti di Stato *de minimis* e antimafia, alla liquidazione dei contributi per prevenzione e danni all'agricoltura e all'acquacoltura di cui al punto 4);
- 7) Provvede a tutti gli adempimenti amministrativi in materia di Aiuti di Stato *de minimis* all'agricoltura /acquacoltura (registrazioni SIAN/SIPA, notifiche ai beneficiari).



3f6704ab



- c) **Ricezione, verifica, valutazione di ammissibilità e quantificazione economica dei danni all'agricoltura** (attività continuativa): a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, fatto salvo il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività di formazione del personale e di predisposizione della modulistica, e previa opportuna attività informativa alle associazioni di categoria/portatori di interesse di cui alla precedente lettera a), le segnalazioni per danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche (esclusi i danni da parte di grandi carnivori) nei territori a gestione programmata della caccia, e le relative istanze di contribuzione a titolo di indennizzo, saranno indirizzate all'AVEPA, con le modalità dalla stessa stabilite, in ossequio, per quanto non in contrasto con la presente convenzione, con le disposizioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993 e all'articolo 19 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Trasmette tempestivamente all'AVEPA le eventuali istanze erroneamente indirizzate agli Uffici regionali/ex provinciali successivamente all'entrata in vigore della convenzione;
- 2) Alla scadenza del Piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. 1/2007, approva/aggiorna i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo regionale di cui all'articolo 28 L.R. 50/1993 ai fini dell'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e all'acquacoltura, già contenuti nel Titolo V (artt. 16-20) del Regolamento di attuazione del Piano medesimo.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Provvede alla ricezione, anche mediante i CAA, delle segnalazioni/istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche nei territori a gestione programmata della caccia del Veneto, incluse le oasi di protezione di cui all'art. 8 comma 4ter lettera a) della L.R. 50/1993, con esclusione dei territori ricadenti nelle aree protette regionali così come definite con DGR 2175 del 25/11/2013 e nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
 - 4) Provvede mediante personale all'uopo incaricato alla verifica dei danni segnalati e alla relativa quantificazione economica secondo le disposizioni regionali vigenti.
- d) **Bando annuale per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole.** L'erogazione da parte dell'AVEPA di contributi a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori di cui alla lettera c, punto 3, avviene su istanza presentata da parte dell'azienda agricola/persona fisica proprietario o conduttore del fondo in adesione a specifico bando annuale attivato dalla Regione sulla base dell'annuale DGR di indirizzo. Il bando annuale prevede due finestre temporali per la presentazione delle domande, di cui indicativamente una in primavera e una in autunno.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Fatto salvo quanto previsto alla lettera b, punto 1, a partire dal 2021 approva annualmente entro il 31 marzo il bando per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, definendone criteri, spese ammissibili, limiti di spesa, limiti contributivi ecc, nonché il relativo stanziamento, a valere sulle risorse recate dal Bilancio regionale dell'anno in corso al fondo di cui all'art. 28 della LR 50/1993;
- 2) Trasferisce all'AVEPA le risorse stanziate in base al provvedimento di cui al punto 1) a valere sul pertinente capitolo del Bilancio regionale.



3f6704ab



ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze in adesione al bando di cui al precedente punto 1), all'istruttoria delle medesime e all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento regionale;
- 4) Provvede annualmente alla reinscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

e) Bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura.

L'erogazione da parte dell'AVEPA di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni annualmente causati da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni di acquacoltura in tutto il territorio regionale, avviene su istanza presentata da parte dell'azienda interessata in adesione allo specifico bando attivato dalla Regione sulla base dell'annuale DGR di indirizzo. Il bando annuale prevede un'unica finestra temporale per la presentazione della domanda di indennizzo forfettario dei danni complessivi causati nell'anno precedente dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni di acquacoltura dell'azienda richiedente.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2021, approva annualmente entro il 31 marzo il bando per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, definendone i criteri di ammissibilità a contribuzione, le modalità di quantificazione del contributo riconoscibile sulla base della documentata produttività aziendale e dell'impatto potenziale della fauna selvatica ittiofaga presente, e i limiti contributivi. Con il medesimo provvedimento individua il pertinente stanziamento, a valere sulle risorse recate dal Bilancio regionale dell'anno in corso al fondo di cui all'art. 28 della LR 50/1993;
- 2) Trasferisce all'AVEPA le risorse stanziate in base al provvedimento di cui al punto 1) a valere sul pertinente capitolo del Bilancio regionale.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Provvede all'apertura del modulo informatico per la presentazione delle istanze in adesione al bando di cui al precedente punto 1), all'istruttoria delle medesime e all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento regionale;
- 4) Provvede annualmente alla reinscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

f) Definizione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e relativi stanziamenti a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993.ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2021, approva entro il 30 settembre di ogni anno lo stanziamento, a valere sulle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 28 della LR 50/1993 al netto di quelle stanziate per bando annuale per la prevenzione e per il bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni all'acquacoltura, delle risorse destinate all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni alle produzioni agricole per le istanze relative al secondo semestre dell'anno precedente e al primo semestre dell'anno in corso. A dette risorse integrative si sommano, per la determinazione dello



3f6704ab



stanziamento totale, le eventuali risorse reiscritte a Bilancio dell'AVEPA a seguito di economie sugli stanziamenti dell'anno precedente non erogati. Con lo stesso provvedimento, definisce, conferma o modifica le aliquote contributive riconoscibili a titolo di indennizzo per le istanze stesse;

- 2) Trasferisce all'AVEPA le risorse di cui al precedente punto 1) a valere sul pertinente capitolo del Bilancio regionale annuale.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 3) Comunica alla Regione entro il 31 agosto di ciascun anno le risultanze istruttorie delle istanze per indennizzo dei danni all'agricoltura pervenute nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso, ai fini del calcolo dei fabbisogni per l'erogazione dei relativi contributi;
- 4) Sulla base delle aliquote contributive e degli stanziamenti fissati con il provvedimento di Giunta di cui al precedente punto 1), provvede al calcolo dei contributi riconoscibili per le istanze di indennizzo danni pervenute nel periodo di riferimento e positivamente istruite e alla loro liquidazione come definito alla successiva lettera g);
- 5) Provvede annualmente alla reiscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 15 marzo di ogni anno.

g) Adempimenti amministrativi, liquidazioni e controlli.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 1) Espleta, ai fini della concessione dei contributi riconoscibili in applicazione dei punti d), e) e f), tutti gli adempimenti amministrativi di verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, provvedendo altresì al controllo a campione delle verifiche espletate mediante autocertificazione;
- 2) Provvede, sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, alla liquidazione dei contributi concedibili in applicazione dei punti b), d), e) e f);
- 3) Avuto riguardo ai contributi erogati a titolo di prevenzione (lettera d), provvede ai controlli a campione sul mantenimento in essere degli interventi di prevenzione finanziati, secondo le specifiche dettagliate nel bando regionale annuale.

- h) Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/2013 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 717/2014 e s.m.i.**, in relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sugli aiuti "de minimis" al settore agricolo e forestale, e di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i. sugli aiuti "de minimis" al settore della pesca e dell'acquacoltura, per tutti i contributi erogati in attuazione della presente convenzione, ivi compresi i contributi di cui alla lettera b).

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Avuto riguardo ai contributi "de minimis" al settore della pesca e dell'acquacoltura erogati in attuazione della presente convenzione, provvede ad acquisire presso il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali l'autorizzazione preventiva al massimale annuale a valere sul plafond nazionale e la registrazione del relativo catalogo nel registro nazionale sugli Aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura (SIPA);



3f6704ab



- 2) Avuto riguardo ai contributi “*de minimis*” al settore agricolo erogati in attuazione della presente convenzione, provvede alla creazione dei pertinenti cataloghi nel Registro nazionale sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo (SIAN);

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’AVEPA:

- 3) Provvede, per ciascuna impresa agricola e dell’acquacoltura beneficiaria, all’acquisizione nel registro Nazionale Aiuti delle rispettive visure relative agli aiuti *de minimis* percepiti;
 - 4) Provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi alle imprese agricole e alle imprese dell’acquacoltura nei pertinenti cataloghi creati rispettivamente nel SIAN e nel SIPA;
 - 5) Provvede alla notifica dei contributi *de minimis* concessi alle aziende beneficiarie.
- i) **Popolamento del database georeferenziato ed elaborazione statistica annuale dei dati.** Tutti i dati relativi ai danni da fauna selvatica rilevati e agli interventi di prevenzione attuati, inclusa la loro localizzazione GIS, e i dati relativi ai contributi erogati, sono inseriti nel database georeferenziato di cui alla lettera a, punto 8, e sono oggetto di valutazione annuale da parte della Regione, in collaborazione con l’AVEPA, a fini di aggiornamento statistico, della programmazione annuale dell’utilizzo del fondo regionale di cui all’art. 28 e, più in generale, della programmazione e pianificazione faunistico-venatoria a breve e medio termine.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati relativi all’anno precedente e al confronto tra anni, elabora un report tecnico annuale sull’andamento temporale e spaziale dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e dei relativi interventi di prevenzione, in collaborazione con gli Uffici tecnici di AVEPA.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’AVEPA:

- 2) Provvede al popolamento e all’aggiornamento esaustivo, in modalità continua, del database georeferenziato condiviso con la Regione;
- 3) Collabora con gli Uffici tecnici regionali ai fini della predisposizione del report annuale di cui al punto 1).

Art. 3 – Trasferimento di risorse finanziarie e umane

1. Per l’annualità 2020, la Regione provvede a trasferire ad AVEPA:
 - a) ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un contributo *una tantum* nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila,00) per la copertura di spese in conto capitale sostenute dall’AVEPA ai fini dell’implementazione della dotazione strumentale (ivi inclusi autoveicoli), necessaria allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
 - b) le risorse recate dal Bilancio regionale 2020 al fondo regionale di cui all’articolo 28 L.R. 50/1993 ai fini dell’erogazione di contributi *de minimis* per la prevenzione e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e per l’indennizzo dei danni all’acquacoltura di cui all’articolo 2 lettera b).
2. L’AVEPA invia alla Regione entro il 30/06/2021 la rendicontazione conclusiva dei costi sostenuti a valere sulle risorse trasferite ai sensi del precedente punto 1 lettera a), e provvede alla restituzione alla Regione delle eventuali economie.
3. A partire dal 2021, la Regione provvede a trasferire all’AVEPA le risorse recate per l’anno medesimo dal Bilancio regionale al fondo di cui all’articolo 28 L.R. 50/1993, ripartite sulla base dei provvedimenti di cui all’articolo 2 lettere c), d) e f).



4. L'AVEPA introita le risorse di cui al punto 3 e al punto 1 lettera b) quali fondi vincolati, e provvede alla reinscrizione vincolata delle eventuali risorse residue, dandone rendicontazione alla Regione nei termini esplicitati all'articolo 2.
5. L'AVEPA erogherà contributi nella misura massima degli effettivi trasferimenti ricevuti dalla Regione in termini di "cassa".
6. La Regione individua e trasferisce tempestivamente ad AVEPA le risorse necessarie al pagamento agli aventi diritto di eventuali oneri di soccombenza a seguito di procedimenti giudiziari inerenti le attività oggetto della presente convenzione.
7. Per l'espletamento delle funzioni affidate con la presente convenzione, la Regione assegna ad AVEPA le necessarie risorse umane, quantificate in 5 unità uomo, di cui n. 3 di categoria D, profilo agroforestale, e n. 2 di categoria D o C, profilo amministrativo/economico.

Art. 4 – Proprietà e condivisione di dati

1. Tutti i dati raccolti in attuazione della presente convenzione sono di proprietà comune della Regione e dell'AVEPA, che li utilizzano per soli fini istituzionali, e per l'elaborazione degli stessi in forma anonima ai fini della predisposizione del report annuale di cui all'articolo 2 lettera f) o di altre pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico o divulgativo.
2. I dati di cui sopra possono essere messi a disposizione, in forma anonima, a terzi che li richiedano per finalità scientifica o divulgativa, previa richiesta scritta alla Regione e con il consenso dell'AVEPA.

Art. 5 – Decorrenza della Convenzione e modifiche in corso di validità

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività descritte nella presente convenzione, che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle stesse, sono concordate tra le parti mediante corrispondenza PEC e formalizzate con atti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e del rappresentante legale dell'AVEPA.

Art. 6 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'AVEPA, nella persona del rappresentante legale, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate agli articoli 1 e 2 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.
3. Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).



3f6704ab



Art. 7 – Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 8 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dall'AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'AVEPA, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione all'AVEPA prot. 29991 del 14/03/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova – Ufficio territoriale di Padova 1).

Art. 10 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
 - per la Regione: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia , PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
 - per l'AVEPA: Via N. Tommaseo, 67 - 35021 Padova (PD), PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti
In Agricoltura per i Veneto (AVEPA)

Il Commissario Straordinario



3f6704ab



